

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 886

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SCOPELLITI, GRECO, CENTARO e MILIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1996

—————

Modifiche al codice di procedura penale
in materia di documentazione degli atti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il nuovo codice di procedura penale stabilisce che il giudice può disporre la riproduzione audiovisiva solo in casi eccezionali, qualora cioè sia assolutamente indispensabile conservare la cognizione visiva di alcuni atti processuali. L'attuale disciplina normativa non consente inoltre di utilizzare la videoregistrazione come mezzo autonomo di verbalizzazione. E infatti, secondo quanto dispone l'articolo 134 del codice di procedura penale, la riproduzione audiovisiva non è uno strumento di verbalizzazione ma semplicemente un mezzo di riproduzione degli atti processuali. Per tale ragione essa può essere utilizzata dal giudice soltanto con una funzione aggiuntiva e complementare rispetto alla redazione del verbale. Ciò significa che la videoregistrazione può essere disposta dal giudice soltanto se accompagnata dal verbale scritto, che può essere redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico, oppure con la scrittura manuale. Diversamente da quanto previsto per la stenotipia, quindi, il legislatore non ha inteso riconoscere alla riproduzione audiovisiva un ruolo autonomo ed autosufficiente di verbalizzazione degli atti processuali.

Tuttavia, sia le ricerche condotte all'estero sin dagli anni '70 sia gli esperimenti promossi dal Ministero di grazia e giustizia in collaborazione con la «Commissione di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'elaborazione di proposte operative nel settore delle tecnologie di supporto all'organizzazione giudiziaria» dimostrano che la videoregistrazione rappresenta lo strumento tecnico che meglio di ogni altro riesce ad assolvere le funzioni di rappresentazione e rievocazione proprie dell'attività di documentazione, poichè garantisce in tempo reale la

massima autenticità, fedeltà e completezza di riproduzione degli eventi che si verificano nel corso del procedimento. Essa infatti, oltre ad eliminare ogni mediazione umana sulle affermazioni degli attori processuali, consente anche di documentarne i comportamenti non verbali, spesso utilissimi per valutare - nel rispetto del principio del libero convincimento del giudice - l'attendibilità delle deposizioni. Tali risultati, resi pubblici peraltro in un recente convegno, hanno trovato conferma nella più completa soddisfazione dei magistrati che nel corso della sperimentazione hanno effettivamente utilizzato la videoregistrazione, sia pur con una funzione soltanto aggiuntiva e complementare rispetto al verbale scritto.

Ciò nonostante, nessun intervento legislativo ha a tutt'oggi modificato le norme del codice di procedura penale che disciplinano l'uso della videoregistrazione negli uffici giudiziari. Le conseguenze disfunzionali che l'attuale normativa ha determinato sin dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale si sono però ulteriormente aggravate allorchè nel 1991, con l'intento di diffondere l'uso della videoregistrazione, il Ministero di grazia e giustizia ha stipulato un contratto con le ditte fornitrici per l'acquisto e l'installazione negli uffici giudiziari di ottanta nuovi impianti. In mancanza di una modifica delle norme del codice di procedura penale che ne consentisse appieno l'utilizzo in via autonoma e al di fuori dei casi eccezionali, si è così assistito nel corso di questi ultimi anni ad un impiego delle nuove attrezzature molto diversificato sul territorio nazionale: si passa dagli uffici in cui la videoregistrazione non viene affatto utilizzata a fini di verbalizzazione degli atti processuali, a quelli in cui gli impianti vengono sottouti-

lizzati a causa delle attuali prescrizioni normative, nonostante l'impegno di alcuni magistrati per sfruttare appieno quelle potenzialità di completa documentazione degli atti processuali che, a differenza degli altri strumenti, la videoregistrazione possiede.

Risulta quindi sempre più necessario un intervento legislativo che permetta ai magistrati - qualora intendano farne uso - di utilizzare legittimamente lo strumento della videoregistrazione anche al di fuori dei casi eccezionali, senza dover fare ricorso ad espedienti interpretativi alquanto arditati o poco ortodossi. L'intervento del legislatore è altresì necessario per poter mettere a frutto gli investimenti (circa 15 miliardi) sinora effettuati dal Ministero in questo settore. Solo legittimando l'uso della videoregistrazione in modo pieno ed autonomo, infatti, si potranno utilizzare appieno le potenzialità della video-verbalizzazione ed evitare al contempo il perdurare degli sprechi di pubblico danaro che ne hanno caratterizzato l'uso sino ad ora.

Con l'intento di venire incontro a queste ultime esigenze e al fine di porre rimedio alle disfunzioni sopra descritte, viene qui di seguito proposta una modifica delle norme del codice di procedura penale che intende ampliare la gamma degli strumenti ordinari di documentazione, prevedendo la possibilità di utilizzare in via autonoma sia lo strumento della videoregistrazione sia quello dell'audioregistrazione, alla stessa stregua della stenotipia. Si è inteso in questo modo riconoscere un'analogia funzione di verbalizzazione a tutti e tre gli strumenti (eliminando l'incongrua distinzione fra modalità di verbalizzazione e modalità di riproduzione), così da poter consentire al giudice la possibilità di utilizzare legittimamente e in via autonoma lo strumento tecnico che volta per volta ritiene più adatto alle esigenze processuali del singolo caso.

Le modifiche al codice di procedura penale previste dal presente disegno di legge sono state elaborate da un gruppo di studio diretto dal professor Di Federico, sulla base

dei risultati degli esperimenti di videoregistrazione promossi dal Ministero di grazia e giustizia in collaborazione con la Commissione di studio del Consiglio nazionale delle ricerche. In sede di stesura del testo di legge sono stati inoltre consultati alcuni magistrati che hanno avuto un ruolo di primo piano nel corso della sperimentazione e altri che hanno partecipato alla Commissione ministeriale per la riforma del codice di procedura penale.

2. *Illustrazione degli articoli.*

Con la presente proposta di legge si intende in primo luogo modificare il tradizionale concetto di verbale. Come è noto, il verbale è da tempo immemorabile considerato una narrativa scritta di quanto l'ausiliario del giudice ha personalmente compiuto o di quanto avvenuto in sua presenza. E non poteva essere altrimenti, perchè sino a poco tempo addietro l'unico strumento utilizzabile per la verbalizzazione degli atti era la scrittura manuale, la quale può ovviamente offrire soltanto una narrazione e non invece una fedele riproduzione degli accadimenti processuali. I nuovi strumenti di documentazione degli atti però, a differenza della scrittura manuale, di quella meccanica e di quella elettronica, permettono non una semplice narrazione, ma addirittura una registrazione, che consente la riproduzione fedele e completa di tutte le dichiarazioni orali degli attori processuali e, nel caso della videoregistrazione, anche dei comportamenti non verbali. Le moderne e più vantaggiose tecniche di documentazione del processo penale che l'evoluzione tecnologica ha recentemente reso disponibili (audioregistrazione e videoregistrazione) e l'ampio utilizzo che di esse si può e si intende fare negli uffici giudiziari impongono quindi una modificazione della definizione di verbale.

Con la nuova formulazione dell'articolo 134 del codice di procedura penale, il verbale cessa di essere la registrazione scritta

da parte di un pubblico ufficiale di quanto egli stesso ha personalmente compiuto o di quanto avvenuto in sua presenza e diventa semplicemente il prodotto di uno qualsiasi degli strumenti di documentazione legittimati dalla legge. Secondo quanto previsto dalla presente proposta di legge, il verbale è redatto in forma integrale a mezzo di stenotipia, registrazione audiovisiva, registrazione fonografica ovvero a mezzo di qualsiasi altro strumento tecnico riconosciuto idoneo con decreto regolamentare del Ministro di grazia e giustizia. In questo modo, viene anche eliminata l'ambigua e incongrua distinzione fra modalità di verbalizzazione e modalità di riproduzione. Il documento accessorio, che ai sensi del comma 3 dell'articolo 134 deve essere redatto quando si utilizza lo strumento della videoregistrazione e quello dell'audioregistrazione, ha lo scopo di consentire al giudice e alle parti un'agevole consultazione del verbale. Nel caso di verbalizzazione con lo strumento della registrazione fonografica, è poi possibile annotare, anche manualmente, la descrizione dei comportamenti non verbali degli attori processuali che il giudice ritiene rilevanti. La scelta sulle modalità di documentazione degli atti è ovviamente compiuta dal giudice sulla base degli strumenti disponibili presso l'ufficio giudiziario. La nuova formulazione dell'articolo 134, inoltre, afferma inequivocabilmente il favore dell'ordinamento per il principio della documentazione integrale e per l'adozione di adeguate e moderne tecniche di verbalizzazione degli atti processuali. Viene infatti esclusa dalla disciplina generale della documentazione degli atti tanto la verbalizzazione in forma riassuntiva, quanto la verbalizzazione con scrittura manuale, che è invece prevista solo eccezionalmente e come tale - a differenza dell'attuale normativa - disciplinata nell'articolo 140 del codice di procedura penale (che, come è noto, è appunto dedicato alle modalità di documentazione in casi particolari).

L'articolo 135 è modificato coerentemente con la nuova formulazione dell'articolo 134. Esso prevede che alla redazione del verbale e a tutte le altre attività connesse provveda l'ausiliario che assiste il giudice. Tuttavia, il giudice può autorizzare l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato. È data facoltà al giudice di provvedere direttamente al funzionamento dell'impianto di videoregistrazione e di audioregistrazione quando le caratteristiche tecniche del sistema assicurano la completa automaticità. Si è infatti ritenuto opportuno riconoscere anche ai nostri magistrati quanto da tempo consentito in altri ordinamenti. Negli Stati Uniti, per esempio, la completa automaticità di funzionamento degli impianti di videoregistrazione permette allo stesso giudice monocratico, di governare senza bisogno di ausiliari l'intero processo di verbalizzazione (compresa la redazione del documento accessorio), e di poter quindi evitare i condizionamenti temporali alla durata delle udienze che spesso derivano dall'obbligo di rispettare le rigide scadenze di orario del personale ausiliario. Per quanto le attrezzature attualmente disponibili in Italia richiedano la presenza di un operatore, lievi modificazioni atte a semplificare i comandi possono facilmente consentire un'autonoma gestione del sistema anche da parte dei magistrati. L'effettivo funzionamento dell'impianto di videoregistrazione può essere facilmente verificato osservando le immagini che scorrono sul *monitor* che negli impianti *standard* viene di regola collocato sul banco del collegio giudicante (per gli impianti di fonoregistrazione è invece sufficiente tenere sotto controllo le spie luminose di funzionamento).

Anche la formulazione letterale dell'articolo 136 del codice di procedura penale è adeguata alla nuova definizione di verbale contenuta nell'articolo 134. Evidentemente, l'indicazione da parte dell'ausiliario del giudice di alcune circostanze espressamente previste dalla legge vale soltanto per i casi di

redazione del verbale con lo strumento della stenotipia e non per i casi di redazione del verbale con la videoregistrazione e con l'audioregistrazione.

La nuova definizione di verbale rende poi necessaria anche una profonda modifica della disciplina della sottoscrizione (articolo 137). L'obbligo della previa lettura vale infatti soltanto per la redazione del verbale con la stenotipia. Negli altri casi, invece, trattandosi di una registrazione e non di una narrazione, viene meno la necessità di formare il consenso delle parti attorno al verbale e la sottoscrizione del nastro ha soltanto il valore di una certificazione della identità del nastro stesso. L'avvento delle nuove tecnologie cambia così non solo il contenuto del concetto di verbale, ma anche la valenza e il significato della sottoscrizione. Quando il sistema di videoregistrazione e di audioregistrazione è governato dal giudice, il verbale è sottoscritto, per l'assenza dell'ausiliario, soltanto dal giudice e dalle persone intervenute.

L'articolo 139 diventa l'articolo gemello del 138 e disciplina le modalità di trascrizione del verbale redatto con la registrazione audiovisiva o fonografica. Si è ritenuto di dover dedicare una particolare attenzione alla possibilità del giudice di disporre la trascrizione dei nastri perchè la videoregistrazione comporta una non facile modificazione delle abitudini lavorative dei magistrati, da sempre abituati ad utilizzare verbali cartacei. L'articolo 139 stabilisce che il giudice, sentite le parti, può disporre la trascrizione della

registrazione in tutto o in parte, se assolutamente indispensabile. Altrettanto può fare il giudice dell'impugnazione per le registrazioni non trascritte in precedenza. La trascrizione dei nastri videoregistrati è peraltro facilitata dall'esistenza di apparecchiature simili a quelle per la sbobinatura delle registrazioni audio.

La nuova formulazione dell'articolo 134, dedicato esclusivamente alla disciplina generale delle modalità di documentazione degli atti, comporta necessariamente l'aggiunta di un terzo comma all'articolo 140, che disciplina le forme eccezionali di verbalizzazione (redazione del verbale in forma riassuntiva e con scrittura manuale). Sono state così eliminate alcune incongruenze normative e talune ambigue ripetizioni.

Si è ritenuto opportuno modificare anche il comma 1 dell'articolo 116 del codice di procedura penale per consentire la duplicazione delle registrazioni audiovisive e fonografiche su richiesta e a spese delle parti. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia è però necessario disciplinare i diritti di copia relativi alla duplicazione delle registrazioni, fissando apposite tariffe per il rilascio di copie su nastro magnetico mediante apparecchi di registrazione audiovisiva e fonografica.

Esigenze sistematiche hanno poi imposto di prevedere una coerente modifica di tutti gli articoli del codice di procedura penale e delle norme di attuazione in qualche modo correlate con la nuova disciplina legislativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 134 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 134. - (*Modalità di documentazione*).

– 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.

2. Il verbale è redatto in forma integrale a mezzo di stenotipia, registrazione audiovisiva, registrazione fonografica ovvero a mezzo di qualsiasi altro strumento tecnico riconosciuto idoneo con decreto regolamentare del Ministro di grazia e giustizia, che ne disciplina anche le modalità di impiego.

3. Il videoverbale e l'audioverbale sono integrati da un documento accessorio che menziona il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di registrazione, la successione temporale degli atti e ogni altra indicazione utile disposta dal giudice.

4. La scelta sulle modalità di documentazione è effettuata dal giudice.».

Art. 2.

1. L'articolo 135 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 135. - (*Redazione del verbale*). – 1. Alla redazione del verbale e a tutte le altre attività connesse provvede l'ausiliario che assiste il giudice.

2. Quando l'ausiliario non possiede le necessarie competenze, il giudice lo autorizza a farsi assistere da personale tecnico anche estraneo all'amministrazione dello Stato.

3. Quando le caratteristiche tecniche dell'impianto di registrazione audiovisiva o fonografica assicurano la completa automaticità, il sistema di videoverbalizzazione e di

audioverbalizzazione può essere governato dal giudice, che in tal caso può provvedere altresì alla redazione del documento accessorio e alla verifica dell'effettivo funzionamento dell'impianto.».

Art. 3.

1. All'articolo 136, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole «la descrizione» sono inserite le seguenti: «o la registrazione». Nel comma 2 dello stesso articolo, prima delle parole «Per ogni dichiarazione», sono inserite le seguenti: «Quando il verbale è redatto con la stenotipia».

Art. 4.

1. L'articolo 137 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 137. - (*Sottoscrizione del verbale*). -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviata ad altro momento.

2. Il verbale redatto con la stenotipia è sottoscritto, previa lettura, alla fine di ogni foglio. Quando lo strumento impiegato per la redazione del verbale stenotipico non comporta la immediata trascrizione in caratteri comuni di scrittura, la sottoscrizione è apposta sul supporto contenente il nastro magnetico dai soli verbalizzanti.

3. Quando il verbale è redatto con la registrazione audiovisiva o fonografica, la sottoscrizione è apposta sul supporto audiovisivo o fonografico e sul documento accessorio. Quando il sistema di registrazione audiovisiva o fonografica è governato dal giudice, il verbale e il documento accessorio sono sottoscritti soltanto dal giudice e dalle persone intervenute.

4. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.».

Art. 5.

1. L'articolo 139 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 139. - (*Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della registrazione audiovisiva o fonografica*). - 1. Il giudice, sentite le parti, può disporre la trascrizione della registrazione in tutto o in parte, se assolutamente indispensabile. Il giudice dell'impugnazione può disporre la trascrizione della registrazione non trascritta in precedenza.

2. L'eventuale trascrizione della registrazione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.

3. Le registrazioni audiovisive o fonografiche e le rispettive trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento.».

Art. 6.

1. All'articolo 140 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3. Nei casi espressamente previsti dal comma 1, alla redazione del verbale provvede, anche con la scrittura manuale, l'ausiliario che assiste il giudice.».

Art. 7.

1. All'articolo 116, comma 1, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Può anche ottenere, a proprie spese, la duplicazione delle registrazioni audiovisive o fonografiche».

Art. 8.

1. All'articolo 214, comma 3, del codice di procedura penale, le parole «mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «mediante rilevazioni fotografiche o videoregistrazione o mediante altri strumenti o procedimenti».

Art. 9.

1. All'articolo 219, comma 2, del codice di procedura penale, le parole «disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «disponendo le rilevazioni fotografiche o la videoregistrazione oppure altri strumenti o procedimenti».

Art. 10.

1. All'articolo 480, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:» sono sostituite dalle seguenti: «Nel verbale di udienza sono indicati:».

Art. 11.

1. L'articolo 481 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 481. - (*Contenuto del verbale*). - 1. Il verbale riproduce le attività svolte in udienza.

2. Nei casi eccezionali previsti dall'articolo 140 le attività svolte in udienza sono descritte in forma sintetica.

3. Le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori possono essere riportate nel verbale anche sinteticamente.

4. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale».

Art. 12.

1. All'articolo 482, comma 2, del codice di procedura penale, prima delle parole «Il presidente può disporre», sono inserite le seguenti: «Quando il verbale è redatto con la stenotipia o in forma riassuntiva».

Art. 13.

1. All'articolo 483 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto alla fine di ogni foglio, oppure direttamente sul supporto contenente il nastro magnetico e sul documento accessorio, ed è presentato al presidente per l'apposizione del visto».

Art. 14.

1. All'articolo 510, comma 2, del codice di procedura penale, le parole «L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale documenta».

Art. 15.

1. Il comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è soppresso.

